



Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI PER LA MUSICA" di Venaria Reale

Approvato dall'Assemblea dei soci del 21/02/2013

Art. 1	Denominazione
---------------	----------------------

È costituita l'Associazione musicale denominata "Amici per la musica". Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2	Sede e durata
---------------	----------------------

Essa ha sede in Venaria Reale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3	Finalità
---------------	-----------------

L'Associazione è apartitica e apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere, gestire e coordinare attività di cultura musicale per la proficua diffusione dell'interesse e della conoscenza della musica e delle arti in genere.

In particolare si propone di:

- a) organizzare, promuovere e gestire, anche in collaborazione con altre associazioni, manifestazioni culturali tra cui il Concorso Musicale "Luigi Nono", ideato e fondato dai soci di detta Associazione
- b) allargare gli orizzonti musicali didattici, promuovendo corsi di musica, seminari musicali, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni presenti nel territorio;
- c) promuovere attività culturali e manifestazioni musicali, quali convegni, conferenze, dibattiti, concerti o spettacoli;
- d) dare l'opportunità a valenti giovani musicisti, tra cui i vincitori e premiati al Concorso "Luigi Nono", di esibirsi in pubblico, con lo scopo di ampliare la loro conoscenza e valorizzare le loro capacità.

L'Associazione potrà per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi e/o partecipare a società strumentali, organismi ed enti a carattere nazionale, regionale e locale



Statuto

Art. 4

Soci

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa anche in quanto ideatori e fondatori del Concorso "Luigi Nono".

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche, nonché persone giuridiche ed enti e devono essere interessati all'attività associativa condividendone gli scopi e le finalità istituzionali.

Tutti i soci hanno pari diritti e medesimi doveri.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione, partecipando alle manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

L'iscrizione all'associazione comporta:

1. l'assunzione della qualifica di socio;
2. l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di ogni altra delibera sociale assunta nel rispetto dello statuto;
3. il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'associazione.

Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero complessivo dei soci è stabilito dal regolamento interno dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 5

Qualifica di socio

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide a suo insindacabile giudizio, e previo versamento della quota associativa.

La qualifica di socio comporta:

1. Il diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberante espresso anche per delega;
2. Il diritto di essere eleggibile, se maggiorenne, a tutte le cariche sociali;
3. l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di ogni altra delibera sociale assunta nel rispetto dello statuto;
4. il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo al versamento della quota associativa.



Statuto

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
2. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari ovvero per altri motivi che comportino indegnità. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello. (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*)
3. per ritardato pagamento della quota Associativa per oltre sei mesi, salvo casi eccezionali da valutarsi dal Consiglio Direttivo.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro 3 (tre) mesi di ogni anno alla revisione della lista dei soci

Art. 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- ➔ l'Assemblea dei Soci;
- ➔ il Consiglio Direttivo;
- ➔ il Consiglio di Presidenza;
- ➔ il Presidente;
- ➔ Il collegio dei Sindaci

Art. 7

Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*).

L'assemblea si riunisce in luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno una volta all'anno. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*):

1. comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;
2. comunicazione via e-mail;
3. affissione presso la Sede sociale della comunicazione scritta di convocazione.

La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.



Statuto

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci i quali hanno diritto ad un voto, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile (*vedi anche disposizione obbligatoria DLGS 460/97*).

In caso di impedimento a partecipare, i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.

L'assemblea nomina il proprio Presidente di assemblea il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Lo stesso Presidente nomina un Segretario della riunione il quale redige apposto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, compresi quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio o rendiconto consuntivo e il bilancio previsionale (budget);
2. nomina i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Sindaci;
3. approva e modifica i regolamenti interni dell'associazione;
4. delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Le votazioni riguardanti le persone devono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 8

Assemblea straordinaria dei soci

Le convocazioni dell'assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, la metà dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei soci votanti presenti:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto (*vedi anche art. 20 comma 5*);



Statuto

3. sul trasferimento della sede dell'associazione;
4. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della delibera di cui al precedente punto 2, occorre la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto tra un numero di 9 (nove) e 11 (undici) membri indipendentemente dal numero dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario appositamente nominato fra i Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti e comunque, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone ritenute utili allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e si avvale del Consiglio di Presidenza per rendere più tempestive le decisioni relative alle attività.

In particolare esso procede:

1. alla redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all'assemblea;
2. alla predisposizione di un eventuale regolamento interno dell'Associazione ed alle sue modifiche;
3. alla fissazione delle quote associative annuali;
4. alla revisione degli elenchi dei soci;
5. a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*);



Statuto

6. a deliberare l'esclusione dalla qualifica di socio per i motivi di cui all'art. 5 (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*);
7. a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo nomina scegliendo al proprio interno:

- ➔ il Presidente dell'Associazione,
- ➔ il Vicepresidente o i Vicepresidenti,
- ➔ il Direttore Artistico,
- ➔ il Direttore Operativo,
- ➔ il Segretario
- ➔ il Responsabile Amministrativo (può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo)
- ➔ L'Addetto alla comunicazione e Addetto Stampa (possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo)

Le cariche succitate possono essere cumulate.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

La carica di consigliere è effettuata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Art. 10	Consiglio di Presidenza
----------------	--------------------------------

Il Consiglio di Presidenza è l'organo operativo dell'Associazione ed agisce su mandato del Consiglio Direttivo, garantendo l'attuazione delle iniziative sociali con la massima efficienza e flessibilità e riporta al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Presidenza è composto da: il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il Direttore artistico, il Direttore Operativo-logistico, il Responsabile Amministrativo e il Segretario.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, persone ritenute utili allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti e comunque, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.



Statuto

Art. 11

Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione

Al Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente più anziano di età, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente agisce con firma disgiunta a quella del Responsabile Amministrativo.

Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto alla Commissione giudicante del concorso Musicale "Luigi Nono", oppure può nominare in sua vece un suo rappresentante.

Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12

Segretario dell'Associazione

Il Segretario cura la redazione degli atti del Consiglio, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'organo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle del Consiglio di Presidenza, dove svolgerà l'incarico di redazione dei verbali delle riunioni.

Il Segretario in particolare cura tutta la raccolta delle domande di ammissione al Concorso "Luigi Nono" e coordina le attività segretariali e di accoglienza dei partecipanti al Concorso.

Il Segretario ha anche il compito di tenere agli atti la documentazione relativa allo svolgimento del Concorso.

La carica di Segretario è esercitata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Art. 13

Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'associazione.

Il Responsabile Amministrativo è altresì responsabile:

- a) dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale della Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Responsabile Amministrativo;
- b) della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo le vigenti normative;
- c) di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria della Associazione;



Statuto

d) di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione dei bilancio preventivo e dei consuntivo.

Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

La carica di Responsabile Amministrativo è esercitata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Art. 14

Collegio dei Sindaci

La gestione dell'associazione può essere controllata da un Collegio di Sindaci, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone al di fuori dei soci dell'Associazione "Amici per la musica".

Essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta.

I Sindaci devono:

- 1) vigilare sull'amministrazione dell'associazione;
- 2) redigere ed approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale.

I Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Comitato d'Onore

Il Comitato d'onore dell'Associazione ha lo scopo di dare risalto e prestigio, nonché testimoniare la qualità artistica e lo spessore culturale delle attività relative al Concorso Musicale "Luigi Nono".

Possono far parte del Comitato d'onore le persone fisiche che, per professionalità, competenze e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita e al miglioramento della Associazione, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Al Comitato d'onore fanno anche parte, a seguito del loro consenso, i Presidenti delle commissioni giudicanti del Concorso "Luigi Nono"; il Sindaco della Città di Venaria Reale in carica; il Presidente, in carica, della Fondazione per la cultura "Via Maestra" di Venaria Reale; personalità della società civile che si sono particolarmente contraddistinte nell'ambito culturale e sociale.

Art. 16

Comitato Artistico

Il Comitato Artistico ha lo scopo di indirizzare e supportare le scelte artistiche relative alle attività culturali dell'Associazione.

È composto da esperti e professionisti in campo musicale e culturale, nominati, su proposta del Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo.



Statuto

Il Presidente dell'Associazione, i Past-President e il Direttore Artistico fanno parte di diritto del Comitato Artistico.

Le riunioni del Comitato Artistico sono indette dal Presidente dell'Associazione il quale ha anche il compito di presentare al Comitato Direttivo per le opportune deliberazioni, le proposte emerse.

Art. 17

Direttore Artistico

Il Direttore Artistico ha il compito di redigere progetti di eventi, definendoli in ogni dettaglio, in base a criteri legati agli obiettivi, qualità, attualità, interesse sulla base delle indicazioni e linee guida del Comitato Artistico.

Nella fase di progettazione dell'evento, il Direttore Artistico valuta, oltre agli aspetti artistici, anche parametri economici e tecnici, procedendo ad un'autentica analisi di fattibilità.

Il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo deve possedere una comprovata qualificazione in campo culturale e una adeguata esperienza gestionale, organizzativa e amministrativa.

La carica di Direttore Artistico se scelta nell'ambito del Comitato Artistico è esercitata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese; se è scelta al di fuori degli organi associativi potrà essere esercitata sulla base di accordi economici in uso.

Art. 18

Direttore Operativo-logistico

Il Direttore Operativo-logistico, nominato dal Consiglio Direttivo, pianifica e coordina tutte le attività organizzative, tecniche e logistiche, necessarie allo svolgimento degli eventi programmati dall'Associazione, con particolare riferimento allo svolgimento del Concorso "Luigi Nono".

Il Direttore Operativo sceglie di volta in volta le persone utili ai lavori programmati assegnando incarichi specifici quali la "Direzione di sala", gestione degli allestimenti tecnici e delle strutture di sala, utilizzo degli impianti tecnologici, ecc.

La carica di Direttore Operativo è esercitata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Le varie attività operative dovranno essere svolte secondo le regole della sicurezza sia personale che per i terzi che assistono

Art. 19

Comunicazione ed immagine

L'Addetto alla Comunicazione ed Immagine, cura le pubbliche relazioni con gli Enti Locali, le associazioni, le scuole, le Parrocchie e la società civile, affinché l'Associazione sia facilitata nello svolgimento delle proprie attività.

L'Addetto Stampa, cura i contatti con i media, trasmette agli stessi tutte le notizie relative alla



Statuto

vita dell'Associazione e cura l'aspetto informativo degli eventi che l'Associazione organizza, con particolare riferimento al Concorso "Luigi Nono".

Su richiesta del Presidente sia l'Addetto alla Comunicazione che l'Addetto Stampa partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle del Consiglio di Presidenza.

Le funzioni di cui sopra possono essere accorpate e se sono svolte da Consiglieri sono esercitate a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Le funzioni di cui sopra possono essere svolte da organizzazioni esterne alla Associazione il cui rapporto è regolamentato da accordi commerciali in uso.

Art. 20

Entrate e patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative periodiche versate dai soci;
- b) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti *mortis causa*, né rivalutabili (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*).

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione;
- d) Eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge, che pervengano dai soci dell'Associazione, purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*).

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*).



Statuto

Art. 21

Esercizio finanziario

L'Esercizio Finanziario viene stabilito dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea (*disposizione obbligatoria v. DLGS 460/97*).

Il bilancio annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati.

Art. 22

Limitazioni

L'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo non potranno astenersi o votare contro l'organizzazione e la partecipazione al Concorso "Luigi Nono", qualora sussistano le condizioni idonee per la sua realizzazione.

Nella giuria del Concorso "Luigi Nono" dovranno sempre essere presenti il Presidente dell'Associazione "Amici per la Musica" (o un suo delegato) e il Direttore Artistico (o un suo delegato). Gli altri membri della giuria dovranno essere nominati dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore Artistico.

Art. 23

Disposizioni generali

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.